



Articoli



Podcast



Video



Influential Brands



Chiedi agli esperti



Cerca un
Consulente



Scopri i Talents

We Wealth \ Articoli \ Plusvalenze da cessione di criptovalute: il caso dei neo residenti

Fintech

Criptovalute

Plusvalenze da cessione di criptovalute: il caso dei neo residenti

Natalia Operti
27.10.2022

Tempo di lettura: 3'



L'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 397/2022 è favorevole per i neo-residenti titolari di criptovalute. È auspicabile però che il legislatore intervenga a disciplinare un fenomeno che ha assunto dimensioni globali e che movimentata miliardi di euro



Le considerazioni dell'Agenzia delle entrate

Il quesito sottoposto dal contribuente ha dato lo spunto all'Agenzia per fornire alcune considerazioni di carattere generale circa la

qualificazione, detenzione, movimentazione, monitoraggio fiscale e cessione di criptovalute.

Quanto alla **qualificazione**, l'Agenzia delle entrate **conferma l'equiparazione delle valute virtuali alle valute estere** richiamando la risposta n. 788/2021 in cui l'amministrazione finanziaria aveva affermato che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Sulla scorta di tale equiparazione, a parere dell'Agenzia, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. Tuir.

Il prelievo dai wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).

L'Agenzia precisa che il mero **trasferimento delle valute virtuali** dal cold storage wallet localizzato nel Regno Unito al wallet detenuto per il tramite della piattaforma Coinbase di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.

Per quanto attiene, invece, **le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di valute virtuali**, queste sono soggette ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 461/1987 all'imposta sostitutiva attualmente stabilita nella misura del 26%.

Con **riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale**, l'Agenzia delle entrate richiama nuovamente la risposta n. 788/2021 in cui poneva in evidenza **l'obbligo** sussistente in capo, tra gli altri, alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia di **indicazione nel quadro Rw del Mod. Unico**. Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti (così l'Agenzia nella propria circolare n. 38/E/2013). Ne consegue che la detenzione di valute virtuali da parte di una persona fisica residente debba essere **oggetto di monitoraggio fiscale** in quanto le stesse valute costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Venendo, infine, alla questione specifica sottoposta dal contribuente (regime ex art.24, Tuir e redditi derivanti dalla cessione di criptovalute), sulla base delle considerazioni di carattere generale svolte in via preliminare, l'Agenzia conclude affermando che le plusvalenze derivanti dalla cessione delle valute virtuali detenute nel wallet Coinbase da parte del neo-residente sono **qualificabili come redditi diversi prodotti all'estero e, come tali, possono essere ricompresi nell'ambito applicativo della flat tax di cui all'art. 24-bis del Tuir**. Qualora il neo-residente non possedesse i requisiti di accesso al regime opzionale richiesti dall'art.24-bis, le plusvalenze realizzate dalla cessione delle valute virtuali sarebbero assoggettate al **regime ordinario** con applicazione dell'imposta sostitutiva del **26%**.

Conclusioni

Pur prendendo atto che l'orientamento espresso dall'Agenzia nella recente risoluzione n. 397/2022 sia **particolarmente favorevole per i neo-residenti titolari di cripto asset**, è auspicabile che il legislatore intervenga a disciplinare un fenomeno che ha assunto dimensioni globali e che movimentata miliardi di euro. I criteri di tassazione dei redditi derivanti dalle valute virtuali e dagli altri cripto asset non possono essere rimessi esclusivamente all'interpretazione dell'amministrazione finanziaria. - Conclusioni Pur prendendo atto che l'orientamento espresso dall'Agenzia nella recente risoluzione n. 397/2022 sia particolarmente favorevole per i neo-residenti titolari di cripto asset, è auspicabile che il legislatore intervenga a disciplinare un fenomeno che ha assunto dimensioni globali e che movimentata miliardi di euro. I criteri di tassazione dei redditi derivanti dalle valute virtuali e dagli altri cripto asset non possono essere rimessi esclusivamente all'interpretazione dell'amministrazione finanziaria.



Natalia Operti

 Opinione personale dell'autore

Partner di RlvT, dottore commercialista e revisore Legale, ha maturato una significativa esperienza nel campo delle imposte dirette e indirette e, in particolare, nel campo della fiscalità internazionale e dell'Iva. Con riguardo alla fiscalità internazionale degli individui, offre consulenza in merito al trasferimento di residenza e ai regimi riservati agli inpatriates/expatriates, tassazione transfrontaliera dei redditi e crediti per le imposte pagate all'estero.



**We
Wealth**
Chi siamo
Contatti
Cookie
policy
Privacy
policy
FAQ

Top Pagina
Homepage
Articoli
Video
Podcast
Cerca un
consulente
Scopri i Talents
Segui i Brands

Categorie
Investimenti
Consulenza
Patrimoniale
Filantropia
SRI-Impact
investing
Pleasure Assets
Fintech
Aziende &
Protagonisti
Secret place
Agorà

Live broadcast
Weekly Bell
Chiedilo ai Talents
We Wealth Must

Chiedi agli esperti
Iscriviti alla
newsletter
Abbonati al
mensile



Partner di:



TORNA SU
↑

© 2020 Voices of Wealth S.r.l.
Via Aurelio Saffi, 34 20134 - Milano
P.I. 10136740965 Cap. sociale: Euro 47.337,00 i.v.